



TRIBUNALE DI RIMINI

Il giudice delegato dott.ssa Silvia Rossi;

esaminato il ricorso depositato da PATRIK DI MARTINO (DMRPRY79D11Z127W), con il patrocinio dell'avv.to BRACHI GIORGIA, con il quale viene chiesta l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss CCI;

ritenuta la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente risiede in Comune (Bellaria Igea Marina) ubicato nel circondario del Tribunale di Rimini;

ritenuto che sussista la qualità di consumatore in capo al ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCI atteso che i debiti oggetto di ristrutturazione sono stati contratti da persona fisica e per scopi estranei ad attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

invero, trattasi di debiti esclusivamente contratti allo scopo di soddisfare bisogni personali e della famiglia (debiti contratti per il matrimonio, per la locazione dell'immobile adibito a casa coniugale, spese per l'acquisto di un'auto, per il sostentamento delle due figlie nate del 2016 e nel 2020);

ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa fase, dei requisiti di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i documenti analiticamente elencati nell'art. 67, co. 2, CCI e la relazione particolareggiata dell'OCC di cui all'art. 68 CCI, in persona dei Gestori della Crisi Avv.ti COLA e MANCINI, con allegati i documenti e le informazioni richieste dal co. 2 della norma del CCI testé indicata;

considerato, in particolare, che:

- a) il ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett.c) CCII come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n.221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;



il debitore, infatti, a fronte di un attivo rappresentato da entrate mensili per circa euro 1.400,00 ha maturato una esposizione debitoria complessiva di euro 74.160,84;

- b) vengono indicate le cause dell'indebitamento (diminuzione progressiva della forza economica in capo al ricorrente, iniziata nel 2016 con il matrimonio e l'arrivo della prima figlia, la diminuzione dello stipendio mensile disponibile, l'arrivo della seconda figlia) e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (assenza di spese voluttuarie o di un tenore di vita dispendioso);
- c) vengono esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (assenza di beni ad eccezione del reddito mensile);
- d) il Gestore della crisi ha indicato come tutti i soggetti finanziatori abbiano correttamente valutato il merito creditizio: tutti i finanziamenti, infatti, sono stati erogati prima dell'anno 2017, anno a partire dal quale le esigenze economiche del nucleo familiare si sono incrementate con la nascita della seconda figlia. Anche il finanziamento contratto in data 18.1.2017 di euro 25.000,00 co Banca Malatestiana Cred. Co. Scarl (ora GUBER Banca Spa- Buonconsiglio 3 SRL), dunque, risulta contratto in un momento in cui il debitore era ancora in grado di onerare tutte le rate dei finanziamenti contratti);
- e) vi è l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- f) è stata fatta la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- g) vi è l'indicazione presumibile dei costi della procedura (euro 2750,00 in prededuzione di cui euro 1750,00 quale compenso per il Collegio dei Gestori della Crisi, ed euro 1.000,00 per l'assistenza legale);
- h) rilevato che non sono state rappresentate cause ostative all'accesso alla procedura ai sensi degli artt. 66 e 69 CCI;

premesso ancora che:

- Quanto al piano: Il ricorrente offre di mettere a disposizione dei creditori la complessiva somma di euro 16.440,00 così determinati: euro 13.440,00 a titolo di finanza interna quale quota mensile di euro 280,00 per anni 4; euro 3.000,00 a titolo di finanza esterna messa a disposizione dal coniuge in 4 tranches di pagamento.

Vi è poi l'impegno del datore di lavoro a versare la somma di euro 1.000,00 quale fondo di garanzia nella ipotesi di crediti sopravvenuti;



- Quanto alla proposta: Con ricorso depositato in data 29.3.2023 il ricorrente ha presentato la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti:
 - 100 % delle prededuzioni;
 - 65% del privilegio mobiliare generale di grado primo;
 - 25% del privilegio mobiliare generale di grado diciottesimo;
 - 10% del privilegio mobiliare generale di grado ventesimo;
 - 9,08% dei chirografari

Ritenuto che la proposta, come formulata con ricorso del 29.3.2023, non sia ammissibile, presupponendo la stessa l'applicabilità all'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore delle regole di distribuzione del valore patrimoniale di cui all'art. 84 co. 6 CCI dettate da legislatore per il solo strumento concordatario delle imprese cd. maggiori in prospettiva di continuità aziendale;

ritenuto, infatti, come varie siano le ragioni che inducono ad una siffatta conclusione:

In primo luogo, si riscontra la mancanza di una previsione legislativa che consenta, eventualmente con la formula di compatibilità di cui all'art. 74 co. 4 CCI dettata, invece, per il concordato minore (per il quale stesso istituto è dubbia la compatibilità), la sua operatività nell'ambito dello strumento rivolto al consumatore ristrutturazione.

Si ricorda, infatti, come, nel sistema ordinamentale di diritto civile, la mancata previsione espressa di un divieto non equivalga- *sic et simpliciter*- ad una facoltà.

Non può dubitarsi, infatti, come la regola che continua a permeare- anche a seguito dell'entrata in vigore del CCI- le procedure concorsuali (cui i tre strumenti regolatori della crisi da sovraindebitamento appartengono) è la regola di distribuzione verticale del patrimonio secondo il rispetto delle legittime cause di prelazione ai sensi degli artt. 2740 e 2741 c.c. .

Seppur è indubitabile che vi siano sempre più deroghe al principio- caposaldo della responsabilità civile- indicato, tali deroghe- proprio perché tali- sono (e non possono non essere) espressamente normate dal legislatore.

Se si guarda, infatti, ai vari strumenti di ristrutturazione della crisi descritti dal CCI si osserva come il legislatore nulla dica con riguardo alle regole di distribuzione del patrimonio solo con riguardo a quegli strumenti estranei alla concorsualità (così, piano attestato di risanamento) o fondati sull'accordo con i creditori (così, accordo di ristrutturazione per quanto ai soli creditori aderenti). Man mano che si entra nell'orbita della concorsualità e si impone a creditori non votanti o dissenzienti il volere del debitore o della maggioranza dei creditori l'applicazione delle regole civilistiche di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c. in punto di cd. distribuzione verticale si fa sempre più pregnante.



Così, per quanto concerne gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa e i piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione i creditori dissenzienti appartenenti ad una categoria la cui maggioranza ha votato positivamente vengono trattati come la maggioranza; se questa è una regola di distribuzione orizzontale (ossia di trattamento dei crediti all'interno della stessa categoria), nulla ancora viene detto con riferimento alla distribuzione verticale del patrimonio trattandosi di strumenti in cui ancora è marcata l'autonomia negoziale.

Passando poi all'estremo della liquidazione giudiziale, in cui è evidente come ai creditori venga imposto il sacrificio di legge in base all'entità del patrimonio liquidabile senza alcun diritto di voto, è indiscussa la applicazione rigida della cd. APR ex artt. 2740 e 2741 c.c. senza necessità di alcuna previsione espressa sul punto.

Figura intermedia è quella del concordato preventivo, la cui disciplina si presenta, a seguito dell'entrata in vigore del CCI, così articolata: i) per il concordato liquidatorio opera la regola della priorità assoluta (APR); ii) per il concordato in continuità aziendale, opera la regola della APR sul valore di liquidazione del patrimonio, mentre opera la regola della RPR sul valore eccedente quello di liquidazione.

Dunque, per il solo concordato in continuità aziendale il legislatore ha introdotto una deroga alle regole civilistiche di distribuzione del patrimonio ai sensi degli artt. 2740 e 2741 c.c. e solo limitatamente al cd. surplus della continuità, deroga che- come tale- non poteva che essere espressa.

Finendo- senza pretesa qui di esaustività- la disamina degli strumenti regolatori di cui al CCI e venendo, quindi, alle procedure di sovraindebitamento, si osserva che, allo stesso modo, ove il legislatore ha voluto evidenziare delle deroghe al principio della distribuzione verticale del patrimonio secondo le regole della APR, lo ha fatto positivizzando espressamente la facoltà - per il debitore consumatore- di regolare al di fuori del concorso dei creditori il debito contratto per l'acquisto della prima casa e - per il debitore non consumatore - di tenere fuori dal concordato minore beni strumentali all'esercizio della professione.

Di contro, la previsione legislativa di cui all'art. 67 co. 1 CCI circa la possibilità di un trattamento "differenziato" non assurge a formula legislativa alternativa alla codificazione della APR. Di trattamento differenziato, infatti, si può parlare all'interno della cd. distribuzione orizzontale del patrimonio, ben potendo il debitore prevedere per diverse classi di creditori chirografari trattamenti diversi a seconda dell'interesse economico (es. creditore strategico) o posizione giuridica (es. esistenza di ulteriori garanzie) di cui la classe è portatrice.



In conclusione, dunque, la osservazione per cui non è espressamente indicata la regola distributiva dell'APR non consente di affermare come sia consentito distribuire il patrimonio ai sensi della RPR.

Ciò premesso, per poter applicare la regola della RPR agli accordi di ristrutturazione del consumatore occorrerebbe, dunque, applicare analogicamente- in assenza di alcun richiamo legislativo- le regole di distribuzione previste per il solo concordato in continuità aziendale.

Due riflessioni, tuttavia, si impongono a questo punto.

La prima è che se è vero che il CCI, in aderenza a quanto indicato dall'Unione Europea, ha come *fil rouge* il *favor* per la continuità, tale continuità non è premiata come valore assoluto in sé ma solo se connotata dalla dimensione imprenditoriale; in altri termini, ciò che il legislatore premia è la continuità aziendale, ossia la continuità di quel soggetto giuridico rispetto al quale vi è l'interesse pubblico a che rimanga sul mercato in quanto muove una complessa organizzazione di mezzi, capitale e forza lavoro. E solo se tale soggetto giuridico, rimanendo sul mercato, riesce a produrre un valore positivo aggiunto rispetto al ricavato della liquidazione tale obiettivo viene premiato dal legislatore con una regola distributiva del valore più elastica. Altrimenti detto, la RPR si applica solo sul cd. plusvalore della continuità aziendale, e dunque, solo sulla liquidità generata da una impresa che mantiene in esercizio la propria attività caratteristica producendo, così, risorse aggiuntive rispetto al ricavato della vendita di quel complesso aziendale.

Si rende allora evidente la distinzione con il soggetto giuridico persona fisica: se l'impresa non fosse in continuità la stessa smetterebbe di "vivere", ossia uscirebbe dal mercato e tutti i rapporti verrebbero a cessare; di contro, la persona fisica continua a produrre reddito indipendentemente dallo strumento regolatorio prescelto, sia esso concordatario sia esso liquidatorio; l'accesso alla procedura di liquidazione controllata non è, come ovvio, – a differenza di quanto avviene per le imprese- causa ostativa alla continuità della persona fisica e, dunque, alla sua attività lavorativa.

Risulta, dunque, evidente come la continuità sia concetto economico predicabile solo con riferimento alla dimensione aziendale, posto che o l'impresa è in esercizio (e allora non è in liquidazione giudiziale, salvo l'ipotesi di esercizio provvisorio in cui, tuttavia, non opera la RPR) e produce flussi della continuità o è soggetto giuridico destinato alla liquidazione. Di contro, la continuità della persona fisica non deriva dallo strumento concorsuale prescelto.

Da tale riflessione deriva un secondo dato di per sé sufficiente ad escludere l'applicabilità della RPR al consumatore.

Posto che, come detto, l'apertura della liquidazione controllata non determina una interruzione del rapporto lavorativo in capo al debitore, si ha che la quota di stipendio (i cd. ratei futuri di stipendio)



eccedente il fabbisogno del debitore viene appresa alla procedura (e la prassi insegna che spesso è l'unico attivo disponibile per i creditori). Ciò comporta, dunque, che su tale attivo i creditori debbano essere soddisfatti secondo la previsione di cui all'art. 2741 c.c.; dunque, su tale attivo alcun riparto può essere fatto a favore delle classi di grado inferiore se prima non si ha il soddisfacimento integrale delle classi superiori. Altrimenti detto, nella liquidazione controllata i ratei di stipendio futuri devono essere destinati prima al soddisfacimento integrale delle prededuzioni e dei creditori privilegiati (evidentemente trattasi dei creditori privilegiati generali mobiliari).

Ecco, allora, che la RPR non può trovare applicazione nell'ambito della fattispecie concordataria, atteso il disposto dell'art. 67 co. 4 CCI che pone proprio come divieto la falcidia dei creditori privilegiati in misura maggiore di quanto generato dall'alternativa liquidatoria, come attestato dall'OCC.

E', dunque, evidente che quando il legislatore parla di continuità ha in mente, per l'appunto, la solo continuità aziendale.

Peraltro, che la RPR sia una eccezione di stretta interpretazione alla regola generale della APR lo si evince anche dallo stretto sistema di pesi e contrappesi con cui il legislatore ha introdotto tale modalità di distribuzione del patrimonio nel nostro ordinamento.

Per poter applicare tale regola distributiva è, infatti, necessaria l'unanimità delle classi di voto (ipotesi- questa- che tutto sommato poco nuoce alle regole civilistiche di cui agli artt. 2740 c.c. e 2741 c.c. atteso che l'unanimità dei voti favorevoli delle classi sposterebbe lo strumento concordatario più verso la dimensione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, eventualmente ad efficacia estesa). Nel caso in cui non si raggiunga la unanimità delle classi, entra in gioco il delicato meccanismo del cd. *class cross cram down* di cui all'art. 112 co. 2 CCI.

Ebbene, è evidente come tale complessivo meccanismo di calcolo – previsto dal legislatore come contraltare della regola del rispetto delle cause legittime di prelazione- non sia praticabile nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ove non è neppure prevista una fase di voto.

Risulterebbe, del resto, un'operazione ermeneutica quantomeno avventata giungere all'equivalenza fra l'unanimità (espressa) delle classi richiesta dall'art. 112 CCI e assenza di opposizioni di cui all'art. 70 co. 3 CCI.

Di contro, il rapido *excursus* sopra riportato circa i vari strumenti disciplinati dal CCI dà evidenza di come ogniqualvolta al creditore non sia consentito raggiungere un accordo con il debitore (vuoi in via negoziale vuoi tramite l'esercizio del diritto di voto) le sue ragioni sono tutelate mediante l'applicazione della APR.



Infine, non pare criterio interpretativo apprezzabile al fine di invocare l'applicabilità della RPR anche alla ristrutturazione dei debiti del consumatore neppure il criterio teleologico, ossia la tutela dell'interesse pubblico sotteso al risanamento del singolo debitore cui deve essere garantito il cd. "fresh start" per una complessiva tutela del mercato.

Se è vero, infatti, che il mercato viene indubbiamente valorizzato dalla permanenza di una impresa – risanata- in esercizio in grado di produrre utile (ossia proprio quel *surplus* che altrimenti non produrrebbe in caso di dissipazione del patrimonio), lo stesso mercato trova giovamento da un consumatore che- liberato dai debiti- è nuovamente parte del sistema economico potendo soddisfare non solo i cd. bisogni primari ma anche i cd. bisogni secondari attraverso l'acquisto di beni (così a sua volta incentivando la produzione degli stessi da parte delle imprese).

E' allora evidente come la tutela del mercato consumeristico sia garantito dal differente istituto della esdebitazione cui le procedure di sovraindebitamento sono prodromiche, inconferente essendo sotto tale prospettiva la continuità lavorativa della persona fisica (che, come detto, finché in vita, o percepisce reddito o percepisce un trattamento pensionistico).

In conclusione, dunque, pur dovendosi riconoscere agli accordi di ristrutturazione del debito del consumatore natura latamente concordataria (cd. concordato senza voto), è preferibile un vaglio di applicabilità delle singole norme dettate per la procedura maggiore caso per caso, non potendosi fare una applicazione generale e indistinta di regole previste per altra procedura, soprattutto se espressione di deroghe a principi generali.

Per le ragioni che precedono, la proposta formulata in via principale dal debitore non può ritenersi ammissibile.

Deve darsi però conto che il debitore, con successiva integrazione del 2.5.2023, ha riformulato la proposta – a piano invariato- nei seguenti termini di pagamento:

- ✓ 100% delle prededuzioni (finanza interna);
- ✓ 96,19% privilegio grado primo – INPS (finanza interna): classe 1;
- ✓ 10% privilegio INPS degradato per incapacienza e privilegio grado 18: classe 2 (finanza esterna);
- ✓ 5,25% privilegio grado 20: classe 3 (finanza esterna);
- ✓ 4% chirografari: classe 4 (finanza esterna);

rilevato come la proposta presentata in via subordinata sia rispettosa dei principi di distribuzione del patrimonio del debitore;



rilevato come a classe 2 non sia correttamente formata, atteso che l'INPS (degradato per incapacienza e soddisfatto già nella misura del 96,19%) ha una posizione giuridica (credito degradato in chirografo) e un interesse economico diverso dal creditore privilegiato non ancora soddisfatto;

ritenuto, dunque, che si rende necessario suddividere – per chiarezza espositiva- la classe 2 in due distinte classi;

ritenuto, tuttavia, che la precisazione di cui sopra non nuoccia all'ammissibilità dell'accordo- salva modifica da apportare alle classi da parte del Gestore della Crisi in sede di omologa- atteso che trattasi di concordato senza voto e che le risorse messe a disposizione per i creditori diversi dalle prededuzioni e dall'INPS per la parte capiente derivano da finanza esterna e, dunque, sono liberamente distribuibili; nulla vieta, dunque, che al creditore chirografario per incapacienza sia dato di più del creditore privilegiato;

ritenuto, in conclusione, che la domanda sia ammissibile;

preso atto che è stata richiesta la sospensione delle azioni esecutive in corso e l'inibitoria di azioni esecutive non ancora in essere, ex art. 70 co. 4 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 67 e ss. CCII,

1. dichiara ammissibile la proposta presentata in via subordinata e, per l'effetto,
2. dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti depositata da PATRIK DI MARTINO ;
3. dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale a cura della cancelleria;
4. manda al Gestore della crisi di comunicare ai creditori la proposta del 29.3.2023 e la memoria del 2.5.2023 nonché il presente decreto entro giorni 30 avvisandoli che :
 - a) ricevuta la comunicazione del piano e della proposta i creditori dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza del quale le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) i creditori potranno, nei venti giorni successivi alla comunicazione predetta, presentare le proprie osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
5. ordina all'OCC, sentito il debitore, di depositare nel fascicolo telematico del procedimento, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, una nota scritta nella quale:



- dare atto delle osservazioni pervenute, da produrre in allegato alla nota;
 - prendere posizione sulle osservazioni eventualmente pervenute, fornendo, se del caso, chiarimenti ed integrazioni della proposta o del piano;
 - proporre le modifiche al piano necessarie;
6. dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore;
7. manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto al ricorrente e all'OCC.

Rimini, 25.7.2023

Il giudice delegato
Dott.ssa Silvia Rossi

